

TESTO UFFICIALE  
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

**Legge regionale 31 luglio 2012, n. 24.**

**Interventi regionali a sostegno del volo amatoriale.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga la seguente legge:

Art. 1

*(Oggetto e finalità)*

1. In considerazione dell'importanza turistica e sportiva delle attività svolte nel territorio regionale da parte degli aeroclub e delle principali associazioni o federazioni per il volo amatoriale e allo scopo di favorire lo sviluppo della cultura e della formazione aeronautica, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste disciplina, con la presente legge, gli interventi regionali a sostegno delle predette attività.

Art. 2

*(Tipologie degli interventi)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione:
  - a) concede un contributo annuo a titolo di concorso nelle spese per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istituzionali degli aeroclub o delle relative associazioni o federazioni;
  - b) assegna eventuali spazi disponibili all'interno degli immobili aeroportuali di sua proprietà presso l'aeroporto Corrado Gex di Saint-Christophe, tramite atto di concessione.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 3

*(Criteri)*

1. Possono beneficiare degli interventi di cui all'articolo 2 gli aeroclub, le relative associazioni o federazioni che:
  - a) abbiano sede operativa in Valle d'Aosta da almeno cinque anni;
  - b) svolgano nel territorio regionale, da almeno cinque anni, attività con velivoli ad ala fissa, alianti o ultraleggeri;
  - c) siano affiliati all'Aero Club d'Italia e riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), ovvero abbiano equivalenti affiliazioni e riconoscimenti da parte di organismi analoghi dello Stato membro di origine nell'ambito dell'Unione europea;
  - d) svolgano attività aviatorie anche a favore di non iscritti;
  - e) svolgano attività di formazione o addestramento;
  - f) non abbiano fine di lucro;
  - g) abbiano almeno cinquanta iscritti e tra di essi almeno un istruttore regolarmente abilitato;

- h) abbiano, in proprietà o in esercizio, la disponibilità di almeno due aeromobili.
2. In caso di associazioni o federazioni, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dall'associazione o federazione oppure da ciascuno degli aeroclub che la compongono.
3. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è assegnato annualmente all'aeroclub, all'associazione o alla federazione che risulti maggiormente rappresentativo in relazione ai seguenti requisiti:
- a) numero di iscritti;
  - b) numero di dipendenti;
  - c) numero di aeromobili in proprietà o in esercizio;
  - d) investimenti effettuati nei cinque anni precedenti.
4. Gli spazi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono assegnati, per periodi quinquennali, all'aeroclub, all'associazione o alla federazione che risulti maggiormente rappresentativo in relazione ai seguenti requisiti:
- a) numero di iscritti;
  - b) numero di aeromobili in proprietà o in esercizio, che devono necessariamente operare in aeroporto.

Art. 4  
*(Limiti)*

1. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è concesso fino ad un massimo di 110.000 euro e comunque non oltre il 70 per cento dell'ammontare dei costi sostenuti nell'anno di riferimento.

Art. 5  
*(Procedure per l'ottenimento e l'erogazione dei contributi)*

1. A pena di irricevibilità, le domande per la concessione del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono presentate alla struttura regionale competente per la promozione del volo amatoriale, di seguito denominata struttura competente, entro il 31 gennaio di ciascun anno e sono redatte sulla base della modulistica predisposta dalla medesima struttura regionale.
2. La struttura competente effettua l'istruttoria e, entro il 31 marzo di ogni anno, individua con provvedimento del dirigente responsabile il soggetto beneficiario del contributo relativo all'anno in corso.
3. Il 70 per cento del contributo è erogato entro il 31 maggio di ogni anno. Il saldo è erogato alla presentazione del bilancio consuntivo e di una relazione illustrante l'attività turistico-sportiva svolta nell'anno cui si riferisce il contributo. Qualora tale documentazione non sia trasmessa alla struttura competente entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo, il soggetto beneficiario decade dal diritto al contributo ed è inoltre tenuto alla restituzione dell'acconto percepito, maggiorato degli interessi legali calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento per il periodo in cui si è beneficiato del contributo.

Art. 6  
*(Procedure per l'allocatione degli spazi all'interno degli immobili aeroportuali)*

1. Nei dodici mesi antecedenti la data di scadenza del periodo di assegnazione di cui all'articolo 3, comma 4, la struttura competente cura la pubblicazione, sul sito istituzionale e nel Bollettino ufficiale della Regione, di un avviso concernente gli spazi disponibili, le modalità di presentazione delle domande e le condizioni di utilizzo dei suddetti spazi.
2. Sulla base dell'istruttoria condotta dalla struttura competente, la Giunta regionale, nei sei mesi antecedenti la data di scadenza del periodo di assegnazione di cui all'articolo 3, comma 4, assegna gli spazi disponibili.
3. La struttura regionale competente in materia di contratti immobiliari cura la predisposizione e la sottoscrizione degli atti di concessione.

Art. 7  
*(Obblighi del soggetto beneficiario)*

1. Il soggetto beneficiario degli interventi di cui alla presente legge è tenuto a:

- a) pubblicare e tenere aggiornato un sito internet in cui siano riportate le attività dell'aeroclub o, in caso di associazione o federazione, degli aeroclub associati o federati, e le relative tariffe per gli iscritti e i non iscritti;
  - b) mettere a disposizione, qualora necessario e salvo compensazione delle spese effettivamente sostenute, un proprio velivolo per le attività istituzionali dell'Amministrazione regionale, con particolare riferimento alle attività di protezione civile, di prefettura, di controllo fauna, di aerofotogrammetria e di monitoraggio e di prevenzione incendi;
  - c) collaborare con la struttura competente al fine di consentire gli eventuali controlli rispetto all'applicazione della presente legge.
2. Il soggetto cui sono assegnati gli spazi all'interno degli immobili aeroportuali è tenuto, in aggiunta agli obblighi individuati al comma 1 e a quelli derivanti dal contratto di concessione:
- a) a rispettare le procedure per l'utilizzo dell'aeroporto e le disposizioni emanate dal gestore aeroportuale;
  - b) ad effettuare, a proprie spese, la manutenzione ordinaria dei locali;
  - c) ad individuare un proprio referente per i rapporti con la Regione e con il gestore aeroportuale;
  - d) a dotarsi di una polizza assicurativa a tutela dei danni nei confronti della Regione, del gestore aeroportuale e di terzi operanti in aeroporto;
  - e) a mantenere, per tutta la durata della concessione, i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1;
  - f) a mettere gratuitamente a disposizione del gestore aeroportuale i locali concessi in uso nel caso in cui siano necessari interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o adeguamento degli stessi.

#### Art. 8

##### *(Revoca del contributo e decadenza della concessione)*

1. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, comporta la revoca del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), per l'annualità in corso e la decadenza della concessione per gli spazi all'interno degli immobili aeroportuali.
2. Il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 7, comma 1, comporta, per il soggetto beneficiario del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), una riduzione del 10 per cento del contributo per l'anno in corso, da applicarsi al momento della liquidazione del saldo. Ulteriori violazioni commesse nel medesimo anno comportano la revoca del contributo per la medesima annualità.
3. La revoca comporta l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'intero ammontare del contributo già erogato, maggiorato degli interessi legali riferiti al periodo intercorrente tra la data di erogazione del contributo e la data del provvedimento di revoca, calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento per tale periodo.
4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, comporta, per il soggetto beneficiario degli spazi all'interno degli immobili aeroportuali, un richiamo scritto. Ulteriori o prolungate violazioni commesse nel medesimo quinquennio comportano la decadenza della concessione.
5. Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un'associazione o federazione tra aeroclub, le misure previste dal presente articolo si applicano nei confronti dell'intera associazione o federazione anche qualora il venir meno dei requisiti o le inadempienze riscontrate siano attribuibili ad un singolo aeroclub.

#### Art. 9

##### *(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Per l'anno 2012:
  - a) le domande di cui all'articolo 5, comma 1, sono presentate alla struttura competente entro il 31 agosto;
  - b) la struttura competente individua il soggetto beneficiario del contributo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, entro il 31 ottobre;
  - c) il 70 per cento del contributo è erogato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, entro il 30 novembre.
2. I contratti di comodato relativi ad aviorimesse e ad altri immobili aeroportuali, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino al 31 dicembre dell'anno successivo.
3. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, a determinare ogni ulteriore aspetto, anche procedimentale, necessario all'applicazione della presente legge, con particolare riferimento ai criteri di valutazione dei requisiti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4.

Art. 10  
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
- a) la legge regionale 3 aprile 1991, n. 14;
  - b) l'articolo 43 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21;
  - c) gli articoli 40 e 41 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34.

Art. 11  
(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), è determinato in annui euro 110.000 a decorrere dall'anno 2012.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014, nell'UPB 1.7.4.10 (Interventi correnti nel settore dello sport) e al suo finanziamento si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti, nello stesso bilancio, nell'UPB 1.7.4.10 per annui euro 110.000.
3. I proventi derivanti dagli articoli 2, comma 1, lettera b), 5, comma 3, e 8, comma 3, sono introitati nella parte I dello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.
4. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 31 luglio 2012.

Il Presidente  
Augusto ROLLANDIN

N.D.R.: Il testo francese della presente legge sarà pubblicato successivamente.

**LAVORI PREPARATORI**

- Disegno di legge n. 193;
- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 1064 del 18 maggio 2012);
  - Presentato al Consiglio regionale in data 24 maggio 2012;
  - Assegnato alla V Commissione consiliare permanente in data 28 maggio 2012;
  - Assegnato alla Commissione Affari generali, per il parere di compatibilità del progetto di legge con i bilanci della Regione, in data 28 maggio 2012;
  - Acquisito il parere di compatibilità finanziaria della Commissione Affari generali espresso in data 6 luglio 2012;

**TRAVAUX PREPARATOIRES**

- Projet de loi n. 193 ;
- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n° 1064 du 18 mai 2012);
  - présenté au Conseil régional en date du 24 mai 2012 ;
  - soumis à la V<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil en date du 28 mai 2012 ;
  - soumis à la Commission des affaires générales aux fins de l'avis de compatibilité du projet de loi et des budgets de la Région, en date du 28 mai 2012 ;
  - examiné par la Commission des Affaires générales qui a exprimé son avis de compatibilité avec les budgets de la Région en date du 6 juillet 2012 ;

- Acquisito il parere della V Commissione consiliare permanente espresso in data 4 luglio 2012, su nuovo testo e relazione del Consigliere CRETAZ;
- Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 2012 con deliberazione n. 2560/XIII;
- Trasmeso al Presidente della Regione in data 30 luglio 2012;

- examiné par la V<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil qui a exprimé son avis en date du 4 juillet 2012, nouveau texte de la Commission et rapport du Conseiller CRETAZ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 26 juillet 2012 délibération n° 2560/XIII;
- transmis au Président de la Région en date du 30 juillet 2012;

**Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.**

*stico-sportiva svolta nell'anno cui si riferisce il contributo.*”.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE  
31 luglio 2012, n. 24

**Note all'articolo 10:**

<sup>(1)</sup> La legge regionale 3 aprile 1991, n. 14 concernente (Erogazione di un contributo annuo all'Aero Club Valle d'Aosta per l'esercizio di attività turistico-sportive di interesse regionale) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 16 del 9 aprile 1991.

<sup>(2)</sup> L'articolo 43 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 prevedeva quanto segue:

*“Art. 43*

*(Contributo annuo all'Aero Club Valle d'Aosta.*

*Modificazione della legge regionale 3 aprile 1991, n. 14)*

*1. L'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1991, n. 14 (Erogazione di un contributo annuo all'Aero Club Valle d'Aosta per l'esercizio di attività turistico-sportive di interesse regionale), è sostituito dal seguente:*

*“Art. 2*

*(Modalità di erogazione)*

*1. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, alla determinazione del contributo, per ogni singolo esercizio finanziario, previa presentazione da parte dell'Aero Club Valle d'Aosta, entro il 31 dicembre di ogni anno, di una istanza corredata del bilancio preventivo dell'anno cui si riferisce il contributo, nonché di una relazione riassuntiva dell'attività programmata.*

*2. Alla liquidazione del contributo si provvede in due soluzioni:*

- a) in acconto, fino ad un massimo del 70 per cento, entro il 31 marzo;*
- b) a saldo, previa presentazione del bilancio consuntivo, approvato dai competenti organi statuari, e di una relazione illustrante l'attività turistico-sportiva svolta nell'anno cui si riferisce il contributo.*

<sup>(3)</sup> Gli articoli 40 e 41 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 prevedeva quanto segue:

*“Art. 40*

*(Contributo ordinario annuo all'Aero Club Corrado Gex)*

*1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo annuo forfetario a favore dell'Aero Club Corrado Gex a titolo di concorso nelle spese sostenute per lo svolgimento, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, di attività connesse alla pratica del volo a motore e a vela, del volo libero, dell'aeromodellismo, del paracadutismo sportivo e delle altre specialità di volo rientranti nell'attività dell'ente beneficiario.*

*2. Il contributo è concesso annualmente entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale e in misura comunque non superiore al disavanzo finanziario del bilancio relativo all'anno cui si riferisce il contributo, approvato dai competenti organi statuari.*

*3. La domanda è presentata alla struttura competente entro il 31 dicembre di ogni anno, corredata di una relazione illustrante l'attività programmata e del bilancio preventivo, approvato dai competenti organi statuari. Per l'anno 2006, la domanda è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

*4. Alla liquidazione del contributo si provvede in due soluzioni:*

- a) in acconto, fino ad un massimo del 70 per cento, entro il 31 marzo;*
- b) a saldo, previa presentazione del bilancio consuntivo, approvato dai competenti organi statuari, e di una relazione illustrante l'attività turistico-sportiva svolta nell'anno cui si riferisce il contributo.*

*5. La spesa per il triennio 2006/2008 è autorizzata in*

complessivi euro 90.000, di cui euro 30.000 per ogni anno (obiettivo programmatico 2.2.4.08 - capitolo 66578).

*Art. 41*

*(Contributo straordinario all'Aero Club Corrado GEX)*

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario a favore dell'Aero Club Corrado GEX a titolo di concorso nelle spese finalizzate all'acquisto di beni funzionali allo svolgimento delle attività istituziona-

li dell'ente.

2. Il contributo è concesso fino ad un massimo del 90 per cento della spesa ammissibile, su presentazione di apposita domanda alla struttura competente, corredata di idonea documentazione di spesa relativa all'investimento effettuato.

3. La spesa per il triennio 2006/2008 è autorizzata in complessivi euro 90.000, di cui euro 30.000 per ogni anno (obiettivo programmatico 2.2.4.08 - capitolo 66580).".

**Legge regionale 31 luglio 2012, n. 25.**

**Modificazioni alla legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 (Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport).**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga la seguente legge:

*Art. 1*

*(Modificazioni all'articolo 4)*

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 (Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport), dopo le parole: "affiliate ad una FSN" sono inserite le seguenti: "e riconosciute ai fini sportivi dal CONI".

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 4 della l.r. 3/2004, è aggiunto il seguente:

"8bis. Con riferimento all'attività sportiva degli atleti diversamente abili e dei rispettivi enti di appartenenza, i contributi di cui all'articolo 3 sono sostituiti dalle specifiche provvidenze di cui all'articolo 8bis."

*Art. 2*

*(Modificazioni all'articolo 5)*

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 3/2004 è sostituita dalla seguente:

"a) 31 luglio, con riferimento ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);".

2. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 3/2004, le parole: "entro il 31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre".

*Art. 3*

*(Modificazioni all'articolo 6)*

1. Il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 3/2004 è sostituito dal seguente:

"5. Nell'individuazione dei criteri per la definizione dei piani di riparto concernenti i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), la Giunta regionale tiene conto dei seguenti elementi:

- a) spese sostenute da ogni EPS e da società o associazioni ad essi affiliate e riconosciute ai fini sportivi dal CONI, riferite all'utilizzo di impianti e infrastrutture sportivi non gestiti direttamente;
- b) attribuzione al CAI Valle d'Aosta di un contributo fisso forfetario pari al 7 per cento dello stanziamento annuo complessivo per la concessione dei contributi medesimi."

2. Al comma 8bis dell'articolo 6 della l.r. 3/2004, le parole: "5, lettera a)," sono soppresse.

Art. 4  
(Modificazioni all'articolo 8)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 3/2004, le parole: "e alle spese di investimento in attrezzature, ancorché individuali, necessarie alla pratica sportiva dei diversamente abili, fino ad un massimo del 40 per cento" sono soppresse.
2. Il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 3/2004 è sostituito dal seguente:  
"3. Ogni società o associazione sportiva può presentare annualmente domanda di contributo limitatamente all'acquisto di uno degli automezzi di cui al comma 1, lettera c).".
3. Al comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 3/2004, le parole: "entro il 31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio".

Art. 5  
(Inserimento della sezione Ibis del capo II)

1. Dopo la sezione I del capo II è inserita la seguente:

"SEZIONE IBIS  
ATTIVITÀ SPORTIVA DEGLI ATLETI DIVERSAMENTE ABILI

Art. 8bis  
(Contributi regionali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), la Regione incentiva e sostiene l'attività sportiva degli atleti diversamente abili nell'ambito degli organismi sportivi di appartenenza mediante la concessione di un contributo forfetario a favore della delegazione regionale Valle d'Aosta del Comitato italiano paralimpico (CIP), di seguito denominata delegazione, comunque non superiore al disavanzo del bilancio consuntivo relativo all'anno cui si riferisce il contributo, approvato dai competenti organi statuari.
2. Il contributo è concesso esclusivamente con riferimento agli oneri di gestione della delegazione e all'attività di promozione e gestione dell'attività sportiva dei soggetti diversamente abili svolta direttamente dalla medesima ovvero da organismi o enti sportivi riconosciuti dal CIP, costituiti ed operanti in Valle d'Aosta.
3. Il contributo è concesso annualmente, entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.
4. La domanda è presentata alla struttura competente, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, corredata di una relazione illustrante l'attività programmata e del bilancio preventivo, approvato dai competenti organi statuari.
5. Alla liquidazione del contributo si provvede in due soluzioni, con le seguenti modalità:
  - a) in acconto, fino ad un massimo del 60 per cento;
  - b) a saldo, previa presentazione del bilancio consuntivo, approvato dai competenti organi statuari, e di una relazione illustrante l'attività svolta nell'anno cui si riferisce il contributo.
6. La Giunta regionale è autorizzata a definire eventuali ulteriori criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo."

Art. 6  
(Modificazione all'articolo 10)

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 3/2004, le parole: "entro il 31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio".

Art. 7  
(Modificazione all'articolo 12)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 3/2004, le parole: "entro il 31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio".

Art. 8  
(Modificazione all'articolo 13)

1. Al comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 3/2004, le parole: "entro il 31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio".

Art. 9  
(Modificazione all'articolo 14)

1. Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 3/2004, le parole: "entro il 31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio".

Art. 10  
(Modificazione all'articolo 20)

1. Al comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 3/2004, dopo le parole: "del rapporto di sponsorizzazione" sono aggiunte le seguenti: ", ivi compresi quelli specificatamente riferiti agli atleti diversamente abili".

Art. 11  
(Modificazione all'articolo 22)

1. Al comma 3 dell'articolo 22 della l.r. 3/2004, dopo le parole: "conferenze stampa e premiazioni" sono aggiunte le seguenti: ", fatte salve le eventuali limitazioni imposte all'atleta sponsorizzato dai regolamenti federali nazionali o internazionali ovvero dalla società sportiva di appartenenza".

Art. 12  
(Modificazione all'articolo 25)

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 3/2004, le parole: "e nelle spedizioni di alto livello tecnico, con particolare riferimento a quelle alpinistiche" sono sostituite dalle seguenti: "e nelle spedizioni alpinistiche di alto livello tecnico".

Art. 13  
(Modificazione all'articolo 26)

1. Il comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 3/2004 è sostituito dal seguente:  
"2. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, le spese ammissibili e definisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi, tenuto conto del rilievo tecnico e turistico-promozionale degli eventi considerati."

Art. 14  
(Modificazioni all'articolo 27)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 3/2004, le parole: "30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio".
2. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 3/2004, è inserita la seguente:  
"abis) 2 gennaio, per le iniziative programmate nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile successivi;"

Art. 15  
(Modificazione all'articolo 28)

1. Al comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 3/2004, dopo le parole: "della manifestazione" sono aggiunte le seguenti: ", entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 27, comma 2."

Art. 16  
(Disposizioni transitorie)

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.
2. L'articolo 6, comma 5, della l.r. 3/2004, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, si applica a decorrere dalla ripartizione, per l'anno 2012, dei contributi a favore degli EPS e delle sezioni del CAI Valle d'Aosta, sulla base delle domande presentate, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera c), della l.r. 3/2004, entro il 30 settembre 2012.

Art. 17  
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 3/2004:
  - a) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5;
  - b) la lettera f) del comma 3 dell'articolo 6;
  - c) il comma 4 dell'articolo 6;
  - d) il comma 2 dell'articolo 8.
2. È, inoltre, abrogato il comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 4.

Art. 18  
(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 8bis della l.r. 3/2004, come introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è determinato in annui euro 30.000 a decorrere dall'anno 2013.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014 nell'UPB 1.7.4.10. (Interventi correnti nel settore dello sport) e al suo finanziamento si provvede con le risorse iscritte nella medesima UPB.
3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 31 luglio 2012.

Il Presidente  
Augusto ROLLANDIN

N.D.R.: Il testo francese della presente legge sarà pubblicato successivamente.

**LAVORI PREPARATORI**

- Disegno di legge n. 197;
- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 1235 del 15 giugno 2012);
  - Presentato al Consiglio regionale in data 19 giugno 2012;
  - Assegnato alla V Commissione consiliare permanente in data 22 giugno 2012;

**TRAVAUX PREPARATOIRES**

- Projet de loi n. 197;
- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n° 1235 du 15 juin 2012);
  - présenté au Conseil régional en date du 19 juin 2012;
  - soumis à la V<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil en date du 22 juin 2012;

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Assegnato alla Commissione Affari generali, per il parere di compatibilità del progetto di legge con i bilanci della Regione, in data 22 giugno 2012;</li><li>- Acquisito il parere di compatibilità finanziaria della Commissione Affari generali espresso in data 6 luglio 2012;</li><li>- Acquisito il parere della V Commissione consiliare permanente espresso in data 6 luglio 2012, e relazione orale della Consigliera Emily RINI;</li><li>- Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 2012 con deliberazione n. 2562/XIII;</li><li>- Trasmesso al Presidente della Regione in data 30 luglio 2012;</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- soumis à la Commission des affaires générales aux fins de l'avis de compatibilité du projet de loi et des budgets de la Région, en date du 22 juin 2012;</li><li>- examiné par la Commission des Affaires générales qui a exprimé son avis de compatibilité avec les budgets de la Région en date du 6 juillet 2012;</li><li>- examiné par la V<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil qui a exprimé son avis en date du 6 juillet 2012, et rapport fait oralement par la Conseillère Emily RINI;</li><li>- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 26 juillet 2012 délibération n° 2562/XIII;</li><li>- transmis au Président de la Région en date du 30 juillet 2012;</li></ul> |
|--|---|

**Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.**

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE  
31 luglio 2012, n. 25

**Nota all'articolo 1:**

<sup>(1)</sup> Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 prevedeva quanto segue:

*"1. Fatto salvo quanto stabilito ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 7bis e 8, i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e d), sono concessi alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche regolarmente costituite in Valle d'Aosta e ivi operanti, affiliate ad una FSN, aventi atleti tesserati partecipanti a gare o campionati federali."*

**Nota all'articolo 2:**

<sup>(2)</sup> La lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 prevedeva quanto segue:

*"a) 31 agosto, con riferimento ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), relativi agli sport di squadra."*

<sup>(3)</sup> Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 prevedeva quanto segue:

*"2. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), sono riferite all'attività ancora da svolgere e sono presentate annualmente, a pena di decadenza, alla struttura competente entro il 31 luglio."*

**Note all'articolo 3:**

<sup>(4)</sup> Il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 prevedeva quanto segue:

*"5. Nell'individuazione dei criteri per la definizione dei piani di riparto concernenti i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), la Giunta regionale tiene conto dei seguenti elementi:*

- a) *consistenza numerica globale di ogni EPS, sulla base dell'elenco degli atleti tesserati residenti in Valle d'Aosta, vistato dal comitato regionale del CONI;*
- b) *attività promozionale svolta nell'anno cui si riferiscono i contributi, con particolare riguardo per le manifestazioni e per le iniziative promozionali o amatoriali effettivamente organizzate dall'ente beneficiario o da società o associazioni sportive ad esso affiliate;*
- c) *spese sostenute da ogni EPS o da società o associazioni ad essi affiliate per l'utilizzo di impianti sportivi dagli stessi non gestiti direttamente;*
- d) *entità chilometrica delle trasferte effettuate dagli atleti di cui alla lettera a) per la partecipazione a campionati nazionali organizzati dal corrispondente EPS;*
- e) *attribuzione al CAI Valle d'Aosta di un contributo fisso forfettario pari al 7 percento dello stanziamento annuo complessivo previsto per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);*
- f) *partecipazione dei tecnici a corsi di formazione finalizzati alla promozione della salute e alla prevenzione del doping di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b);*
- g) *attività promozionale svolta nell'anno a favore di persone diversamente abili."*

<sup>(5)</sup> Il comma 8bis dell'articolo 6 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 prevedeva quanto segue:

*"8bis. In relazione a quanto previsto ai commi 3, lettera d), 5, lettera a), 6, lettera h), e 8, agli atleti residenti in Valle d'Aosta sono equiparati gli atleti residen-*

ti nei Comuni appartenenti alla Comunità montana Dora Baltea canavesana, nonché nei Comuni di IVREA, LESSOLO e MONTALTO DORA.”.

**Note all'articolo 4:**

<sup>(6)</sup> La lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 prevedeva quanto segue:

“a) alle spese di investimento in attrezzature necessarie alla pratica sportiva, fino ad un massimo del 30 per cento della spesa effettivamente sostenuta e documentata, con esclusione delle attrezzature individuali, e alle spese di investimento in attrezzature, ancorché individuali, necessarie alla pratica sportiva dei diversamente abili, fino ad un massimo del 40 per cento;”.

<sup>(7)</sup> Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 prevedeva quanto segue:

“3. Ogni società può presentare annualmente domanda per un solo contributo di cui al comma 1, lettera c).”.

<sup>(8)</sup> Il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 prevedeva quanto segue:

“4. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui al presente articolo, riferite a spese effettuate non anteriormente a dodici mesi dalla data di presentazione della domanda, sono presentate annualmente alla struttura competente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre e sono corredate di idonea documentazione di spesa.”.

**Nota all'articolo 6:**

<sup>(9)</sup> Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 prevedeva quanto segue:

“2. La domanda è presentata alla struttura competente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre di ogni anno, corredata di una relazione illustrante l'attività sportiva programmata e del bilancio preventivo, approvato dai competenti organi statuari, nel quale sono in particolare evidenziate le spese riferite:

- a) all'organizzazione, alla gestione e allo svolgimento dell'attività agonistica delle rappresentative regionali delle diverse discipline degli sport invernali;
- b) alla formazione e all'aggiornamento di tecnici;
- c) all'assistenza tecnica e al sostegno economico a favore degli sci club della Valle d'Aosta regolarmente affiliati per l'attività dagli stessi svolta;
- d) alla sottoscrizione di polizze assicurative collettive a favore degli atleti agonisti tesserati a copertura dei rischi derivanti da infortuni durante lo svolgimento dell'attività sportiva;
- e) all'acquisto di attrezzature necessarie alla pratica sportiva;

f) al concorso nella realizzazione o all'attuazione di iniziative finalizzate all'avviamento dei giovani agli sport invernali e alla valorizzazione di quelli più promettenti.”.

**Nota all'articolo 7:**

<sup>(10)</sup> Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 prevedeva quanto segue:

“1. Le domande sono presentate alla struttura competente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre di ogni anno e sono corredate di una relazione illustrante l'attività programmata e del bilancio preventivo, approvato dai competenti organi statuari.”.

**Nota all'articolo 8:**

<sup>(11)</sup> Il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 prevedeva quanto segue:

“3. La domanda è presentata alla struttura competente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre di ogni anno, ed è corredata di una relazione illustrante l'attività programmata e del bilancio preventivo, approvato dai competenti organi statuari, nel quale sono evidenziate le spese riferite all'organizzazione, alla gestione e allo svolgimento delle prove agonistiche di marce a piè in Valle d'Aosta.”.

**Nota all'articolo 9:**

<sup>(12)</sup> Il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 prevedeva quanto segue:

“3. La domanda è presentata alla struttura competente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre di ogni anno, ed è corredata di una relazione illustrante l'attività programmata e del bilancio preventivo, approvato dai competenti organi statuari, nel quale sono evidenziate le spese riferite all'organizzazione, alla gestione e allo svolgimento dell'attività della Scuola.”.

**Nota all'articolo 10:**

<sup>(13)</sup> Il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 prevedeva quanto segue:

“2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i livelli tecnico-agonistici che i soggetti richiedenti debbono possedere ai fini della costituzione del rapporto di sponsorizzazione.”.

**Nota all'articolo 11:**

<sup>(14)</sup> Il comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 prevedeva quanto segue:

“3. La sponsorizzazione conferisce alla Regione il diritto di utilizzare, a fini pubblicitari, l'immagine sportiva del soggetto sponsorizzato mediante l'apposizione di scritte o marchi distintivi sul copricapo o sull'abbigliamento dallo stesso indossato in gara, in allenamento e nel corso di ogni altro avvenimento di inte-

*resse pubblico quali, in particolare, interviste, conferenze stampa e premiazioni.*”.

**Nota all'articolo 12:**

<sup>(15)</sup> Il comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 prevedeva quanto segue:

*“1. La Regione riconosce nell'organizzazione delle manifestazioni sportive di particolare rilievo sotto il profilo tecnico, con valenza turistico-promozionale, e nelle spedizioni di alto livello tecnico, con particolare riferimento a quelle alpinistiche, realizzate in continenti extra europei da guide alpine valdostane o da sportivi affermati, uno strumento di promozione della pratica sportiva e di diffusione dell'immagine della Valle d'Aosta in ambito nazionale o internazionale.”.*

**Nota all'articolo 13:**

<sup>(16)</sup> Il comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 prevedeva quanto segue:

*“2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua le spese ammissibili a contributo.”.*

**Nota all'articolo 14:**

<sup>(17)</sup> La lettera a) del comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 prevedeva quanto segue:

*“a) 1° ottobre, per le iniziative programmate nel periodo compreso tra il 1° dicembre e il 30 aprile successivi;”.*

**Nota all'articolo 15:**

<sup>(18)</sup> Il comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 prevedeva quanto segue:

*“1. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, in considerazione del rilievo tecnico e turistico-promozionale della manifestazione.”.*

**Note all'articolo 17:**

<sup>(19)</sup> La lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 prevedeva quanto segue:

*“b) 30 settembre, con riferimento ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), relativi agli sport individuali;”.*

<sup>(20)</sup> La lettera f) del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 prevedeva quanto segue:

*“f) partecipazione dei tecnici a corsi di formazione finalizzati alla promozione della salute e alla prevenzione del doping di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b).”.*

<sup>(21)</sup> Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 prevedeva quanto segue:

*“4. Alle società o associazioni sportive del Comitato italiano paralimpico (CIT) non si applica quanto previsto al comma 3, lettera d), limitatamente all'appartenenza degli atleti alle categorie giovanili.”.*

<sup>(22)</sup> Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 prevedeva quanto segue:

*“2. Nel caso di acquisto di automezzi specificatamente adattati per il trasporto di atleti diversamente abili, la percentuale massima di cui al comma 1, lettera c), è elevata al 20 per cento.”.*

<sup>(23)</sup> Il comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 4 prevedeva quanto segue:

*“2. Al comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 3/2004, le parole: "della Federazione italiana sport disabili (FISD)" sono sostituite dalle seguenti: "del Comitato italiano paralimpico (CIP)".”.*